



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

Gli Statvti Della Sacra Religione Di S. Gio: Gierosolimitano

Bosio, Giacomo

Roma, 1597

Del commun Tesoro. Tit. 5.

urn:nbn:de:hbz:466:1-10742



DEL COMMVN

TESORO,

TITOLO QVINTO.

*De' carichi del Commun Tesoro, e delle leggi
da farsi sopra ciò.*

C O N S V E T V D I N E.

Sendo, che i beni, e le facultà, che l'Or-
dine nostro possiede sono state donate
dalla liberalità de' gli Huomini più, e
deuoti per sostenere le spese dell'Ho-
spitalità, e per discacciare gli Inimici
del nome Christiano, gli è cosa certa,
che i nostri Fratelli non hanno in essi
alcuna propria, o priuata ragione; ma
che'l vero dominio, proprietà, & ogni ragione loro solamē-
te s'appartiene all'istesso Ordine nostro. Però non potendosi
amministrar bene in commune per la distanza de' luoghi; e
per la differenza delle nationi, i nostri Maggiori ne raccom-
mandarono, o sia incommendarono a' nostri Fratelli, a chi vna
parte, & a chi vn'altra, perche le reggessero, e governasse-
ro; E quindi acquistarono nome di Commende; imponedo-
ui pensioni, che douessero pagare ogn'anno, le quali, o si cre-
cessero, o si diminuissero, come paruto farebbe conuenire al-
le cose, & al tempo, cioè alla necessità. Per il che vien com-
mandato, eh' almeno la quinta, come cosa minima, e spesso
anche la quarta parte de' frutti si risponda, e si metta nel Te-
soro

foro: molte volte la metà, o tutti i frutti ancora, se così sarà stato ordinato dal Capitolo generale, il quale solamente ha autorità d'imporre, & assegnare simili pensioni, o siano collationi, le quali chiamiamo Risponsioni, & Imposizioni. Egli ancora determina, e pubblicamente dichiara quel tanto, che ciascuno debbe rispondere, e pagare; Egli fa intendere i suoi decreti, e dichiarazioni con sue bolle a' Priori, al Castellano d'Emposta, & a' Capitoli Prouinciali; e comanda, che procurino; che le pensioni da lui imposte siano riscosse, e pagate da gli Amministratori.

Che tutti siano obligati à pagare i diritti del Comun Tesoro

FR. PIETRO D'AVBUSSONE.

2 **S**Tatuimo, che tutti i Priori, Castellano d'Emposta, Bagliui, Commendatori, e Fratelli, così essenti, come non essenti per conto de' Priorati, Castellania d'Emposta, Bagliaggi, Commende, case, e d'ogn'altra nostra amministrazione, non ostante qual si voglia clausola, gratia, od essentione, (la quale non vogliamo, che pregiudichi alle ragioni del nostro Commun Tesoro) senz'alcuno indugio, scusa, appellatione, oppositione, & impedimento, tanto per cagion di guerre, o saccheggio, quanto per altra cagione, siano tenuti, e debbano realmente, e con effetto pagare ogn'anno in danari contanti nel Capitolo Prouinciale, e se in alcun luogo forsi non si celebrerà il Capitolo Prouinciale, nella festa di San Giouanni Battista, i diritti del comun Tesoro, che per l'auenire si costituiranno, & imporranno secòdo i tempi, & il restante del debito, o siano arrearaggi, e qual si voglia altro debito al nostro commune erario, o vero a' Riceuitori, e Procuratori di quello, che di tempo in tempo si deputeranno.

Vedi lo stat. 79. di questo istesso Titolo, con molti altri ordinati còtra' debitori del comun Tesoro.

Che i diritti del comun Tesoro interamente si paghino, non ostante qual si voglia caso, od impedimento.

IL MEDESIMO MAESTRO.

3 **C**He s'alcuni di detti Priorati, Castellania d'Emposta, Bagliaggi, Commende, od altre nostre amministrazioni
per

per cagione di guerre, o d'assalti, o vero effattioni di Principi, o per distemperamento dell'aria, o per qual si voglia altro caso fortuneuole, od impésato, siano ridotti à rouina, à guasto, ed anco (il che non piaccia à Dio) à total distruttione; cò tutto ciò quella parte imposta, o da imponsi all'auuenire per i diritti del commun Tesoro, como essente, e libera da simili danni, & effattioni di Principi, peruenga liquidamente, puramente, e sempliceméte al Tesoro, tralasciata ogni oppositione, od indugio; e simil perdita, o danno, & effattione sia, & essere s'intenda in dāno de' Priori, Bagliui, Commendatori, e de gli altri Amministratori, ancorche la rouina, e pdita fosse tanta, che quella parte, ch'auanzasse de' frutti non fosse bastante à pagare i diritti sudetti. Percioche gli Amministratori sono tenuti d'hauer cura, antiuedere, e prouedersi per le necessità, che possono auuenire.

Mutatione del contar gli anni del mortorio, e vacante.

FR. GIO. VALLETTA.

- 4 **G**Li è stato solito, e si è vsato fin' hora, che per morte de' Priori, Bagliui, Commendatori, & altri Amministratori de' beni dell'Ordine nostro, il commun Tesoro, oltre l'altre cose habbia i diritti del mortorio, e vacante, cò questa dichiarazione, cioè, che per questa voce mortorio s'intédino i frutti dal giorno della morte del Commendatore fin' alla prossima festa della Natiuità di San Gio. Battista, e per il vacante, da detto giorno fin' all'altra festa simile dell'anno seguente. Ma perche da questo modo di contare, nasceuano varie liti nel Couento nostro, habbiamo giudicato esser bene mutarlo in questo modo, cioè, che per il mortorio s'intendino i frutti, che da' Priorati, Bagliaggi, Commende, & altre amministrazioni si corrāno dal giorno della morte del Priore, Bagliuo, Commendatore, & Amministratore, non come antiicamente, ma fin' alla festa de' Santi Filippo, e Iacomo, à quali il primo giorno di Maggio è consacrato; e per il vacante, dal detto giorno fin' all'altra festa de' medesimi Santi prossima susseguente, finito l'anno, i quali diritti commandiamo, che
- si pa-

si paghino al nostro commun Tesoro; Non derogando per questo alle consuetudini, e Statuti nostri, co' quali viene comandato, che'l pagamento de' diritti del commun Tesoro, e de' gli altri debiti si faccia nel Capitolo Prouinciale, oueramente nõ intimandosi, o non celebrandosi esso Capitolo, nella festa della Natiuita di San Gio. Battista; ma volendo, che quelli restino nella loro forza, e vigore.

De' diritti, che doueranno pagare al commun Tesoro, quelli ch'otterranno le Commende per via di risegnatione.

FR. PIETRO D'AVBVSSE.

3 **O**Ltra di ciò ordiniamo, che l'istesso Tesoro habbia i frutti di due anni interi di tutti i Priorati, Bagliaggi, Comēde, & Amministrationi, che per via di cessione, e risegna perranno alle mani di vn'altro Amministratore, i quali sarà tenuto di pagare il nuouo Amministratore, ouero parendo più vtile, il Riceuitore douerà egli raccogliere i detti frutti, od affittargli ad vn'altro; Eccettuando però quelle Commende, che per pigliar il miglioramento, o per cagione di permuta fatta secondo la forma de' gli Statuti nostri si lasciano.

Che i nuouo Amministratori della Commenda risegnata siano tenuti a pagare i debiti, a quali era obligato il Risegnatore al tempo della risegna.

IL MEDESIMO MAESTRO.

6 **D**I più faranno tenuti i detti Priori, Castellano d'Emposta, Bagliui, Comēdatori, e nuouo Amministratori fatti, come s'è detto per via di risegna, a pagare tutti i debiti, a quali erano obligati i Risegnatori al tempo della risegna, eccettuando ancor questo, che coloro, i quali faranno stati proueduti contra la forma de' gli Statuti, o consuetudini dell'Ordine nostro, non acquistino ragione alcuna sopra i Priorati, Castellania d'Emposta, Bagliaggi, Commende, e nuoue amministrationi.

De'

De' carichi, che doueranno pagare i Possessori de' Membri.

IL MEDESIMO MAESTRO.

7 **S**tatuiamo, & ordiniamo, che tutti i Fratelli dell'Ordine nostro, che posseggono Membri, o Poderi de' Priorati, Castellania d'Emposta, Bagliaggi, Commende, & amministrazioni, siano tenuti a pagare i diritti del comun Tesoro imposti, o da imporsi, per la rata parte del valore di detti Membri, o Poderi: Il che dichiaramo in questo modo, cioè, che quando sarà imposta la metà, o vero la terza, o quarta parte de' frutti sopra detti beni, coloro, che posseggono i Membri, paghino similmente la terza, o quarta parte, o la metà de' frutti per la rata parte del vero valore, oltra la pensione riservata per ricónoscenza al Priore, o Commendatore.

Questo è conforme à quãto si dispone nel primo stat. di questo medesimo Titolo per quello, che tocca a' Membri.

8 **A** Neorchè i Fratelli dell'Ordine nostro, i quali hãno Membri de' Priorati, Bagliaggi, o Commende, ch' al tempo prefisso, e statuito non haueranno pagata la rata parte, che gli tocca per le Risposioni, & Impositioni, non ostante il pagamento fatto per loro da' Priori, Bagliui, e Commendatori a' nostri Riceuitori, a' quali vien data elettione di riscuotere la detta parte da qual si voglia di loro, s'habbino, e s'intendino debitori del commun Tesoro, & incapaci à poter conseguire Officij, o beni dell'Ordine nostro fin tanto, c'haueranno interamente sodisfatti i detti Priori, Bagliui, e Commendatori; Tuttantia vogliamo, che i Priori, Bagliui, e Commendatori, fatta prima la debita richiesta, habbitio autorità di pigliarsi tanti frutti di detti Membri, o vero di rimborfarsi da gli Affittuarij, se forse detti Membri saranno stati affittati prima, fin' all'intero pagamento. E se occorrerà, che i detti Possessori de' Membri faccino resistenza, o diano impedimento alla detta essattione, subito senz'altra sentenza, o dichiarazione, i Membri sopradetti s'intendino incorporati, & vniti alle Commende, dalle quali dependono; inuocando se farà bisogno per detta essattione l'aiuto del braccio secolare: Dado autorità a' Priori, Castellano d'Emposta, Bagliui,

G e Com-

e Commendatori, che possino richiedere qual si voglia Fratello dell'Ordine nostro all'effegutione del presente Statuto: Con questo però, che paghino al Fratello, e hauerano richiesto, le diete debite, e couenienti, le quali tricusanti Possessori de' Membri, faranno tenuti a pagare.

Del mortorio, e vacante, che doueranno pagare i Possessori de' Membri.

FR. PIETRO D'AVBUSSONE.

9 **O**rdiniamo, che morendo i Priori, Castellano d'Emposta, Bagliui, e Commendatori, sempre, e qualunque volta, che ciò occorrerà, i Membri dependenti da' Priorati, Castellania d'Emposta, Bagliaggi, e Commende, e coloro, che gli posseggono, siano tenuti a pagare i diritti del mortorio, e vacante, come l'amministrazioni, dalle quali dependono; Commandando, che nelle lettere, o bolle dell'amministrazioni de' Membri, debbino esser espressamente riserbati i diritti del comun Tesoro, e del mortorio, e vacante, i quali, ancorche non fossero riserbati, s'intendono nondimeno tacitamente riserbati, & a quelli sono obligati.

Come far si debbe il pagamento del mortorio, e vacante da coloro, che posseggono i Membri, nel tempo della vacanza.

FR. GIOVANNI D'HOMEDES.

10 **D**eterminiamo, che s'alcun Fratello hauerà vn Membro d'vna Commenda, la cui amministrazione vaci, & habbia ancora, e goda i frutti d'vn'altra Commenda, in tal caso sia tenuto di pagare gli interi frutti del Membro dependete dalla Comenda vacante, no secondo la comune stima dell'Ordine nostro, ma secondo il vero valore al tempo del mortorio, e vacante, cioè quanto i detti Membri si potrebbero affittare al tempo del mortorio, e vacante. Ma se'l Possessore del Membro no hauerà altra Commenda, ritenendosi per gli alimeti suoi la terza parte de' frutti del Membro, sia obligato pagare l'altre due parti al comun Tesoro, secondo il vero valore.

FR.

FR. CLAUDIO DELLA SENGLE.

11 **O**rdiniamo, che l'istessa ragione s'offerui nelle pensioni.

FR. GIOVANNI VALLETTA.

12 **D**ichiarando, che chi non hauerà Commenda, ma hauerà due, o più Membri, o pensioni, i frutti del Membro, o della pensione della Commenda vacante, peruenghino similmente in quel tempo interamente al commun Tesoro; se però i detti Membri, o pensioni non fossero d'vn'istessa sola Commenda, o di più, le quali insieme vacassero in quel tempo; Perciò che in tal caso, la terza parte di detti Membri, o pensioni si douerà lasciar' al Fratello; & il resto habbia il commun Tesoro: facendosi la diuisione, e conto de' frutti de' Membri, e pensioni sudetti à proportione de' mesi, e non de' frutti raccolti; hauuto sempre riguardo al vero valore, o prezzo; che i detti Membri, e pensioni si fogliono affittare à quel tempo.

*che sia anche il mortorio, e vacante nelle Ville,
nelle Grange, e nelle Case.*

FR. GIO. LEVESQUE DELLA CASSIERA.

13 **S**tatuimò, e dichiaramò, che nelle Ville, Grange, e Case, che dependono dalle Commende, sia anche il mortorio, e vacante.

che i frutti della Commenda, di cui niun Fratello è capace, siano applicati al Tesoro.

FR. FILIPPO VILLERS LISLEADAMO.

14 **S**'Occorrerà, come alcune volte suole, che vacado l'amministrazione d'alcuna Commenda, nõ si troui per qualche rispetto nella Lingua, o Priorato alcun Fratello capace di quella; ordiniamo, che i frutti di essa s'assegnino al nostro commun Tesoro, fin' al giorno, che vi farà alcun idoneo, e capace ad ottenerla; e che detti frutti comincino à correre co' l' primo tempo del mortorio, e vacante.

Del diritto del passaggio, che doueranno pagare i Fratelli.
FR. VGO DE LOVBENX VERDALA.

- 15 **S** Tatuimo, che chiunque per lo innanzi vorrà far professione nell'Ordine nostro, se desiderarà esser riceuuto in grado di Fra Cavalieri, paghi per il suo tragetto, il quale chiamiamo passaggio, al commun Tesoro, o vero a' Deputati di quello, prima, che sia ammesso alla professione, dugento scudi d'oro in oro, o la valuta loro: e se in grado di Fra Seruente, paghi centocinquanta scudi simili, in danari contanti; Il che se non pagará, non goda dell'antianità. Perciò che vogliamo, che l'antianità si conti dal giorno, ch'interamente hauerà pagato il passaggio; e colui che lo riceuerà alla professione senza hauer veduto il pagamento del passaggio, sia tenuto a pagare del suo; non ostante qual si voglia licenza concedutagli per questo. A niuno però possa esser mossa lite sopra l'antianità dopo, c' hauerà pagato il passaggio; Ma non gli giouará se pagará dopo che la lite sarà cominciata.

FR. GIO. LEVESQVE DELLA CASSIERA.

- 16 **D** Ichiaramo, che coloro, che per autorità de' Sommi Pontefici haueranno fatta professione nell'Ordine nostro, siano tenuti al pagamento del passaggio, come gli altri.

IL MEDESIMO MAESTRO.

- 17 **C** Hiunque sarà riceuuto per Confrate, o sia Donato dell'Ordine nostro, con licenza di portare la Croce secondo la dispositione dello Statuto 36. del Riceuimeto de' Fratelli, sia tenuto di pagare per il suo passaggio all'istesso commun Tesoro, la somma di cinquanta scudi d'oro; altrimenti non s'habbia per riceuuto.

Che le bolle d'antianità non siano in pregiudicio del commun Tesoro, del Maestro, e de' Priori.

FR. PIETRO D'AVVSSONE.

- 18 **S** Tatuimo, che le Antianità, o siano Aspettatiue, che per qualche giusta cagione sopra le Commende si danno in futuro, non s'intendino in pregiudicio delle ragioni del nostro

firo commun Tesoro, cioè de gli spogli, mortorij, vacanti, e de gli altri diritti imposti, o da imponfi; ne alle dispositioni delle preminenze Magistrali, o Priorali, ne delle Camere Magistrali, le quali vogliamo, che siano sempre salue, & illese.

A qual tempo si debbono pagare i diritti del commun Tesoro, e della pena di coloro, che non pagano.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

19 **P**ercioche il più delle volte i Fratelli, dell'Ordine nostro, i quali hanno l'amministrazione de' Priorati, Bagliaggi, Commende, Membri, & altri beni, e qual si voglia altri Possessori, si portano negligeramente, o più tosto contumacemente nel pagare i diritti del nostro commun Tesoro; statuiamo, & ordiniamo, che chi non hauerà pagate le Risponsioni, & Impositioni, così ordinarie, come straordinaria, mortorij, e vacanti, areraggi, e qual si voglia altro diritto, e debito del nostro commun Tesoro nel Capitolo Prouinciale, o non celebrandosi quello, nella Festa della Natiuità di San Gio: Battista, subito i Priorati, Castellania d'Emposta, Bagliaggi, Commende, Membri, & amministrazioni, siano, e s'intendano essere incorporate al nostro commun Tesoro; e tanto tempo da' Riceuitori, o altri a ciò deputati, siano ritenute, & amministrate, & i frutti, & entrate di esse siano raccolte, e si riceuino, o da essi Riceuitori siano affittate ad altri, fin tanto, che di detti diritti, e delle spese sopra ciò fatte, sia interamente sodisfatto il nostro commun Tesoro. Ma se i nostri Fratelli Possessori de' Priorati, Castellania d'Emposta, Bagliaggi, Comende, Membri, & altri beni, od altri a nome loro ostinatamente presumeranno di fare resistenza, & ostacolo a' detti Riceuitori, o vero ad altri Deputati, che non piglino i frutti di detti Priorati, Castellania d'Emposta, Bagliaggi, Commende, & altri beni, o che non gli affittino ad altri; All'hora subito senz'altra monitione, citatione, processo, sentenza, od altra dichiarazione, siano priuati di detti Priorati, Castellania d'Emposta, Bagliaggi, Commende, Membri, & altri beni, e della possessione di quelli; Ancorche fossero minori di

Vedi sopra lo stat. 2. di questo medesimo Titolo, e gli altri ordinati contra Debitori del commun Tesoro.

Contra Minori, il simile nello stat. 51. di questo medesimo Titolo.

1191

quat-

quattordici anni, e senza Curatori, se alcuni ve ne fossero; Al che non s'hauerà cōsideratione; Della quale resistenza, e ripugnanza si darà fede alle parole, od alle lettere del Riceuitore. Commandando a' Priori, & al Castellano d'Emposta che faccino essequire, & offeruare interamente, & à pieno il presente Statuto; Il che se non faranno, siano, e s'intendino essere priuati della prerogatiua di poterli ritenere la quinta Camera, e di poter dare di gratia la Commenda appartenente alla preminenza loro, in modo, che le prouisioni fatte di quelli siano nullo.

Della fede, che si dà a' Riceuitori, à libri, e polize loro, vedi à basso nello statuto § 2. di questo medesimo Titolo.

Contra Debitori del commun Tesoro.

FR. GIO. VALLETTA,

20 Essendo, che poco importi il far le leggi, se non segue l'offeruanza, & essegutione loro, e particolarmente di quelle, che danno, e prescriuono il modo, e forma di recuperare le ragioni, e diritti del nostro commun Tesoro, statuimo, che'l sopraferitto Statuto, sia perfettamente, e compiutamente senza alcuna eccezione offeruato. Aggiungendo, che chi non hauerà interamente pagati i diritti, e debiti del detto comun Tesoro nel Capitolo Prouinciale; o vero non celebrandosi quello, nella Festa della Natiuità di San Gio: Battista, in mano de' Riceuitori, se fra trenta giorni dopo l'ultimo giorno del Capitolo, o della detta Festa non andaranno spontaneamente, e non isforzatamente in persona, o per loro legitimo Procuratore à trouare detti Riceuitori, ancorche sopra di ciò non siano stati richiesti, o mandati à chiamare, e non haueranno liberamente, e legitimamente per iscrittura autentica dati, e consegnati in mano de' medesimi Riceuitori per i debiti sudetti i Priorati, Castellania d'Emposta, Bagliaggi, Commende, e gli altri beni, che posseggono, incontanente senz'altra citatione, o monitione (percioche il termine nel detto Capitolo assegnato dal Capitolo generale fa istanza per il detto Tesoro) s'intendino essere autenticamente, e legitimamente citati in Conuento, talmente, che se fra'l termine di noue mesi dopo la celebratione del Capitolo, o festa

Contra Debitori del commun Tesoro. § 2. di questo medesimo Titolo.

festà sudetta, o vero dopo lo spatio de' trenta giorni già detti, non compariranno personalmente, e presentalmente in Conuento, all'hora per diritto di ragione, senz'altra sentenza d'huomo, o dichiarazione, s'intendino priuati di detti Priorati, Castellania d'Emposta, Bagliaggi, Commende, e beni; e liberamente si potrà procedere alla smutitione, e prouisione di quelli; E fra tanto sia lecito a' Riceuitori di pigliare, tenere, e gouernare alle mani loro, e del detto Commun Tesoro, non solamente i Priorati Bagliaggi, Commende, e beni, sopra' quali si faranno fatti i debiti sudetti; ma tutti gli altri beni, che'l Debitore possiede, ancorche siano liberi da' sudetti debiti, fin' all'intera sodisfattione, e di procedere, secondo la forma del predetto Statuto, al quale in modo alcuno non intendiamo di derogare, ma d'aggiungere maggior forza. Commandando a' Riceuitori sotto pena di pagare l'istesso debito al doppio, che subito debbino dare notitia al Maestro, & al Conuento della negligenza, e trascuraggine di detti Debitori.

Del medesimo.

FR. GIO. LEVESQUE DELLA CASSIERA.

21 **P**erche molti de' Fratelli dell'Ordine nostro debitori del commun Tesoro, non ostante più Statuti, Stabilimenti, & ordinationi capitolari, che gridano contra di loro, sprezzando il timore di Dio, & il zelo della Religione, e le grauissime pene contenute in esse, si trouano contumaci nel pagare i diritti del nostro commun Tesoro, commandiamo, che per l'auuentire nõ siano ammessi nel Capitolo generale, nello Sguardo, nel Consiglio ordinario, nel compito, nell'electione del Maestro, nella Camera de' conti, nelle Congregationi delle Lingue, ne tampoco nelle collette, & Assemblee.

De' Debitori condannati dalla Camera de' conti.

IL MEDESIMO MAESTRO.

22 **O**rdiniamo, che coloro c'haueranno amministrati i beni dell'Ordine nostro, così in Conuento, come fuori, e che
 che nel

nel rendere de' conti di quelli, faranno stati per qual si voglia cagione condannati dalla Camera de' conti a pagare qualunque somma di danari, ancorche si siano appellati a noi, & al nostro Consiglio, non debbano essere vdiati, se prima non haueranno pagato quel, che sarà stato giudicato.

Che i Fittauoli delle Commende non paghino a' Debitori del commun Tesoro.

FR. PIETRO D'AVBVSSENE.

- 23 **V**olendo più agramente prouedere sopra l'effegutione da farsi contra' cattiu Pagatori; statuimo, & ordiniamo, che i Fratelli nostri sotto pena della priuatione delle Commende, & i Vassalli sotto pena di violato giuramento della fedeltà, & i Fittauoli, od Arrendatori delle Commende, e beni sudetti, ch' in modo alcuno non paghino, o rispondino de' frutti, e rendite a' Commendatori priuati. Il che se faranno, incorrino nella detta pena; e nondimeno non sia ammesso ne' conti loro ciò, c'haueranno pagato, ma siano obligati di pagare vn'altra volta. Vogliamo ancora, che i Priori, Riceuitori, e Procuratori facciano pubblicare questi Statuti fatti contra' cattiu Pagatori nel Capitolo Prouinciale; & ancorche non lo facessero, restino nondimeno nella forza, e vigor loro.

De' Debitori del commun Tesoro.

FR. BATTISTA ORSINO.

- 24 **S**tatuiamo, che niun Fratello dell'Ordine nostro di qual si voglia conditione, il quale sia debitore del nostro comun Tesoro, possi in modo alcuno conseguir dignità, Commende, officij, e beneficij dell'Ordine nostro, fin tanto, che non hauerà pagati i suoi debiti all'istesso commun Tesoro.

FR. GIOVANNI VALLETTA.

- 25 **N**E possino tampoco conseguire Membri, o pensioni, et iandio per gratia magistrale, della Lingua, de' Priori, Bagliui, Commendatori, o di qual si voglia altro; ne meno possino conferire ad altri.

l'na

Che

Vedi gli statuti
20. e 21. della
fign. delle pa-
role.

Che coloro, i quali al tempo della smutitione saranno debitori del Tesoro, non possino conseguire dignità, e Commende.

FR. GIOVANNI D'HOMEDES.

26 **D**eterminiamo, che'l Fratello, il quale al tēpo, che si douerà fare la smutitione in Lingua delle Dignità, o Commende, sarà debitore de' diritti del nostro commun Tesoro, non giouādogli, ch'egli habbia prima poste in mano del detto Tesoro le sue Commende per pagare i debiti, o che dopo la smutitione habbia sodisfatto il commun Tesoro, nō possa conseguire le dette Dignità, o Commende vacanti. Anzi s'intenda dal tutto inhabile, & incapace à poterle ottenere.

A chi si debbono commettere le Commende leuate a' cattui Pagatori.

FR. CLAUDIO DELLA SENGLE.

27 **S**tatuimo, che i Priorati, Castellania d'Emposta, e le Commende, che si faranno leuate a' mali Pagatori, siano dal Maestro, e dal Cōfiglio cōmesse a' Fratelli, che vorrāno pagare al cōmun Tesoro i debiti di coloro, che farāno stati priuati; offeruato l'ordine, e stile della nostra Religione, antepōndo à tutti gli altri quei Fratelli, che non hanno ancora cōseguito cabimento, secōdo il grado, e torno dell'antianità, se quelle vorrāno accettare per loro cabimēto; pagādo quel tanto, che'l Priuato debbe al nostro commun Tesoro. Ma se nō si trouarà alcun tale Fratello, in tal caso si potranno cōmettere indifferētemente di gratia, così à Cōmendatori, come à Frati di Cōuento, seruato l'ordine dell'antianità; riserbando le ragioni del commun Tesoro; E se nō si trouarà chi voglia pagare i debiti del Priuato, restino tali Commende in mano del nostro cōmun Tesoro, finche interamente sia sodisfatto.

Che nella priuatione de' Fratelli, sia mortorio, e vacante nelle Commende.

FR. GIO. LEVESQVE DELLA CASSIERA.

28 **O**rdiniamo, che nella priuatione dell'habito de' Priori, Castellano d'Emposta, Bagliui, e Cōmendatori, sia il

H mor-

mortorio, e vacante ne' Priorati, Castellania d'Emposta, Bagliaggi, e Commende; siano priuati per qual si voglia delitto: Dichiarando, che'l detto mortorio, e vacante, cada in comodo, & utilità del commun Tesoro.

Delle Commende, che sono state leuate a' Debitori per priuatione dell'habito.

IL MEDESIMO MAESTRO.

29 **S**Tatuimo, & ordiniamo, che'l commune Tesoro goda i Priorati, Bagliaggi, Commende, & altri beni, che saranno stati leuati per priuatione dell'habito a' mali Amministratori, Delinquenti, e Debitori del commun Tesoro, fin tanto, che si farà interamēte rimborso de' debiti, i quali hauendo egli recuperati, si cominci ad effigere il mortorio, e vacante; & i nuoui Eletti, e Proueduti nō possino conseguire, ne tirar l'entrate de' Priorati, Bagliaggi, e Commende, fin tanto, che saranno pagati tutti i debiti del commun Tesoro.

Che i beni de' Fratelli, che morirāno, peruenghino al Tesoro.

FR. CLAUDIO DELLA SENGLE.

30 **T**Vtti i beni mobili, e che si muouono, di qual si voglia nostro Fratello, che morirà così in Cōuento, come fuori, siano di qualunque conditione, e qualità si voglino, i quali noi chiamiamo spoglie, con piena ragione s'appartengono al nostro cōmun Tesoro, eccetto però i beni de' Frati Cappellani d'obediēza, e de' Seruenti d'officio, i cui beni perueranno a coloro, ne' cui Priorati, Bagliaggi, e Commende haueranno hauuto lo staggio, o sia residenza.

Quai beni de' gli spogli s'appartengono alla Chiesa.

FR. DEODATO DIGOZONE.

31 **E**Ccettuamo ancora i vasi d'argento, d'oro, e dorati, i quali hanno forma di calice, dedicati al santo Sacrificio, o vero di Croce; Similmēte i vasetti da vino, e da acqua deputati al serugio dell'Altare, ouero a riporui dētro le sante Reliquie; e di più tutti gli ornamenti Ecclesiastici di qual si voglia forte,

te, d'oro, d'argento, dorati, o di seta, e tutte le masseritie, che s'appartengono all'uso Ecclesiastico. Et ancora i Breuiarij, & i Salterij, i quali si lasciano per culto, & ornamento della Chiesa. Sono ancora eccettuati gli spogli del Siniscalco del Maestro, del Castellano, e de gli altri Fratelli, che sono in seruiigio del Maestro, i quali all'istesso Maestro appartengono.

Quai beni de gli spogli si debbono lasciare allo stato delle Commende.

IL MEDESIMO MAESTRO.

32 **P**er uso delle Case delle Comende, si lasciaranno le masseritie necessarie, cioè tutti i mobili, come coltre, letti, coperte, & altre masseritie per il Palagio, e camere; per la dispensa, e per la cucina, delle quali si seruiua il Commendatore viuendo: I carri ancora, le carrette, e tutti gli stromenti da Villa: Però delle pecore, giumenti, armenti, & altri animali di qual si voglia sorte, ch'oltra lo stato della Commenda si trouaranno, se n'aggiunga la metà allo stato d'essa Commenda, e l'altra metà appartenerà al nostro comun Tesoro.

FR. GIO. VALLETTA.

33 **D**ichiaramo, che'l soprascritto Statuto all'hora debba hauer luogo in quelle Commende, lo stato delle quali è fondato, & assegnato in animali del detto genere, ma nell'altre Commende, il cui stato non consiste in simili animali, vogliamo, che detti animali interamente appartenghino al nostro comun Tesoro. Che se nelle dette Commende saranno trouati nello spoglio per l'agricoltura giumenti, o buoi fuori dello stato; di questi la metà, che per inuentario si douerà lasciare al futuro Commendatore, ascriuiamo, & assignamo allo stato, e l'altra metà vogliamo, che sia del nostro comun Tesoro, la quale per giusto prezzo si potrà lasciare al futuro Commendatore. E dichiariamo, ch'all'hora s'intenda essere costituito, e fondato lo stato de gli animali suddetti, se quello vi sarà stato anticamente, ouero se'l Commendatore per scrittura autentica presentata al Priore, e

Vedi il 40. e 45.
di questo me-
desimo Titolo.

Capitolo, od Assemblea Prouinciale, o vero nella certificazione de' suoi miglioramenti, di nuouo l'hauerà fondato, o vero hauerà dichiarato d'hauerlo costituito.

FR. GIOVANNI D'HOMEDES.

34 **I** Caualli però, & i muli de' Fratelli, che moriranno fuori di Conuento, e gli altri animali, che si sogliono caualcare, e seruono per la sella, con gli ornamenti loro, debbono appartenere al nostro commun Tesoro.

I caualli de' Religiosi, che moiono in Conueto spettano al Grā Maestro per antica cōsuetudine, e così i cocchi, carrozze, le ricche, e simil cose.

Dell' Armi trouate ne gli spogli de' Fratelli.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLÉ.

35 **L'**Armi di qualunque sorte così offensue, come difensue trouate frà gli spogli de' nostri Fratelli morti in Conuento, e di là dal mare, appartengono al Tesoro; e si porranno tutte in vn luogo, doue sotto fedel custodia, si conseruaranno per il bisogno, e per munitione del Conuento nostro; leuandone però le spade, e gli spadini, i quali chiamano daghe, e pugnali.

De' Riceuitori.

FR. RUGGIERO DE PINS.

36 **A** Ccioche i diritti del nostro commun Tesoro più commodamēte si possino riceuere, e possino distribuirsi nella speditione delle cose, che s'hanno à fare; vogliamo, ch' in ciascun Priorato, e Castellania d'Emposta, siano costituiti, e deputati Riceuitori dal Maestro, e Consiglio ad arbitrio loro, i quali riscuotino, riceuino, e tenghino i sudetti diritti, e che d'essi disponghino, secondo l'ordine del Maestro, e del Consiglio.

Del giuramento de' Riceuitori.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLÉ.

37 **I** Quali Riceuitori siano tenuti di giurare in mano del Maestro, se saranno presenti in Conuento, o vero in mano del Priore, se saranno assenti dal Conuento, ch' eseguiranno bene, fedelmente, e diligentemente le cose, ch' appartengono

al

al detto officio, il quale officio durarà per tre anni. Gli è però riserbato al Maestro, & al Consiglio di prolungare detto tempo, per qualche giusta cagione, se parrà loro.

FR. GIO. LEVESQVE DELLA CASSIERA.

- 38 **I**l quale spatio di tre anni, essendo finito, siano tenuti sotto pena della priuatione delle Cómende, Membri, pensioni, e di qualunque altro bene, che posseggono dell'Ordine nostro, da essere applicati al commun Tesoro, di consegnare a' Successori loro nell'officio frà vn mese, tutte le quantità di danari, nomi di Debitori, gioie, vasi così d'oro, come d'argento, spoglie, inuētarij, mortorij, e tutti gli altri beni di qualunque qualità si siano appartenenti al commun Tesoro. Ilche fatto, frà sei mesi appresso, venghino personalmente in Conuēto, à rēdere final cōto, e ragione dell'amministrazione loro, i quali sei mesi, siano contati loro per residēza in Conuēto. Ma se rēduti i conti, sarāno trouati debitori, e nō pagarāno frà vn mese, siano messi in prigione, e dal giorno, c'hauerāno rēduti i conti, come è detto, siano incapaci à cōseguire dignità, beni, & officij dell'Ordine nostro: Cōmandando, che si piglino le Cómende, Membri, e pēsioni loro, e qualunque altro bene da essi posseduto, e sia ritenuto dal cōmun Tesoro, fin' al cōpiuto, & intero pagamēto, tātò per la somma principale, quanto per risarcimēto de' danni, e spese indi seguite.

Dell'officio de' Riceuitori, e Procuratori del nostro commun Tesoro fuori di Conuento.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

- 39 **A'** Riceuitori s'appartiene di riscuotere, cōseguire, e pigliare ne' confini de' Priorati, ne' quali sono deputati, da' Priori, Castellano d'Emposta, Bagliui, Commendatori, e da qualunque altro, che posseggia beni dell'Ordine nostro, le Risponsioni, Impositioni, passaggi de' Fratelli, i debiti vecchi, cioè gli areraggi, e qual si voglia altro spoglio de' Fratelli, mortorij, e vacanti, douuti al nostro comun Tesoro, per morte de' gli Amministratori; e tutti gli altri diritti, ragioni, beni, e debiti spettanti, & appartenenti in qual si voglia

voglia modo al nostro Tesoro . Che se i Riceuitori per morte, infermità, o per qual si voglia altro impedimento, fossero ritenuti talmente, che per loro stessi non potessero fare le sopradette cose, vogliamo, ch' in assenza loro, i Procuratori deputati in detti Priorati, siano tenuti ad essequire quanto è detto . Gli stessi Riceuitori, e Procuratori si trouaranno presenti ne' Capitoli Prouinciali per dimandare, riscuotere, e riceuere le Risponsioni, Impositioni, e gli altri debiti.

Come si debbono portare i Riceuitori nel raccogliere i diritti del mortorio, e dello spoglio .

FR. FILIBERTO DI NAILACCO.

40 **S**Tatuimo, ch' ogni volta, che'l Riceuitore, o Procuratore del Tesoro, o vero altro à ciò deputato andrà à raccogliere, e ricuperare i diritti del mortorio, e dello spoglio, non vada solo, ma còduca seco alcun Commendatore, o Fratello da bene, o due de' luoghi più vicini al Morto, o vero vna Persona secolare honesta in macameto di quelli, & vn Notaro publico, in presenza del quale visiti, e faccia notare per Inuentario autentico, riceuuto in presenza di Testimonij, tutti i beni, masseritie, agricolture, e frutti, che trouarà: de' quali (fatto questo) lascio lo stato della Commenda nella còditione, e qualità, che lo trouarà, e sia tenuto di lasciare prima, che i mobili si trasportino, la metà delle masseritie soprabondanti per aumento dello stato, oltre lo stato di prima; e faccia auuisato per iscrittura autentica il Capitolo Prouinciale. S'alcuno Riceuitore contrafarà, e soprauanti il danno d'vn marco d'argeto, incorri in pena della priuatione dell'habito.

Veggasi in fine del presente volume lo statuto nouo, il quale varia in parte la disposizione del presente, massime nel modo di fare l'inventario, &c.

Vedi circa le cose dello stato lo stat. 22. di questo Tirol, & il 2. delle Allogationi.

Dell'istesso.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

41 **O**Ltra di ciò, faccino gli istessi Riceuitori, Procuratori, o Commissarij sudetti due Inuentarij separati, vno dello stato della Commenda, e l'altro de' beni dello spoglio appartenenti al Tesoro, & in presenza de' sudetti, faccino notare tutti i crediti del Fratello defunto, e chiamati gli istessi, veden-

Vedi lo stat. 17. dell'Hospitalità.

vedendo eglino, aprino, o faccino aprire il dispropriamento di quello; De' quali crediti, e dispropriamento mandino la copia qui al Conuento nostro, doue dallo Scriuano del Tesoro saranno registrati in alcun libro separato di quel Priorato: Percioche vogliamo, che di ciascun Priorato vi sia vn libro particolare à questo effetto deputato. Ma se'l Fratello defunto non hauerà fatto dispropriamento, o vero hauendolo fatto, non si troui, il Riceuitore sarà tenuto auisar di questo il Maestro, & il Conuento.

Dichiaratione de' diritti dello spoglio, e mortorio.

FR. VGO DE LOVBENX VERDALA.

- 42 **P**ER dichiarazione delle ragioni dello spoglio, e mortorio diciamo, che i frutti, ch'al giorno della morte de' Possessori si trouaranno in terra, non ancora raccolti, s'aspettano al mortorio, & i frutti raccolti appartengono allo spoglio.

Che i Riceuitori debbino manifestare nel Capitolo Prouinciale le cose, c'haueranno riceuute.

FR. FILIBERTO D'INAILACCO.

- 43 **C**OMMANDIAMO a' Riceuitori, che siano tenuti di manifestare, e dar conto in ogni Capitolo Prouinciale di quello, c'haueranno riceuuto particolarmente somma per somma, e di quello, che rimane. Però i Priori, & il Capitolo Prouinciale, nō hanno alcuna autorità di cōchiudere, saldare, o quittare i detti conti, ma solamēte d'udirgli, e segnargli, il saldo, e conchiusione de' quali conti è riserbata, e s'aspetta al Maestro, & al Conuento. Aggiungendo, che gli istessi Riceuitori siano tenuti di manifestare nel detto Capitolo Prouinciale tutte le quantità, e somme di danari, c'hāno riceuute de' diritti del Tesoro; tanto di mortorij, e vacanti, quanto di qual si voglia altra cosa. Et il Priore subito finito il Capitolo, debbe auisare delle dette cose il Maestro, e Conuento, a' quali mādino i Riceuitori conti duplicati, accioche habbino chiara notitia de' negotij del Tesoro, i quali conti siano registrati nel Tesoro.

Della

Della lista, che i Riceuitori debbono mandare di coloro, c'hanno pagato, e di quelli, che sono restati debitori.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

44 **I** Riceuitori subito finito il Capitolo Prouinciale, faranno tenuti di mandare al Maestro, & al Conueto, insieme con i conti dell'anno precedente vna breue lista, la quale contenga i nomi di coloro, che nel detto Capitolo haueranno pagato, e di coloro, che faranno restati debitori, e per qual somma; e distintamente tutte le somme di danari, che per qual si voglia cagione, o debito haueranno riceute. S'alcuno contrafarà, e non hauerà adempiute le cose, che nel presente Statuto, e nel precedente si contengono; sia priuato de' frutti d'un'anno della Commenda, e se sarà Frate di Cōuento, perda vn'anno d'antianità, in fauore de' Fiarnaldi.

I Riceuitori non possono pigliar per loro cosa alcuna de gli spogli.

FR. BATTISTA ORSINO.

45 **S** Tatuimo, che i Riceuitori in ogni Priorato, e Castellania d'Emposta, in modo alcuno non presumino di pigliar letti, mobili, o qual si voglia altra cosa de gli spogli de' Priori, Castellano d'Emposta, ne de' Commendatori, o Fratelli, che muoiono in detti Priorati, e Castellania d'Emposta. Chi contrafarà, subito s'intenda priuato dell'ufficio; e paghi al Tesoro il doppio di quello, c'hauerà tolto: Non ostante in cosa alcuna qual si voglia consuetudine, che faccia in contrario.

Il simile si dispone nello statuto 32. di questo medesimo Titolo.

Che i Riceuitori non piglino cosa alcuna dello stato delle Commende.

FR. DEODATO DI GOZONE.

46 **N** On potranno parimente i Riceuitori nel raccorre lo spoglio, e mortorio, od altro, pigliar in modo veruno alcuna cosa, che s'appartenga allo stato delle Commende, & vso delle Case; ma tutte le lasciaranno intere, & intatte. Che se

Per le robbe appartenenti allo stato vedi di sopra il 40. e 41.

con-

contrafaranno, e leuaranno dalle Commende cosa alcuna, siano tenuti a rifarcire, rifare, e restituire il tutto del loro proprio danaro: Percioche non vogliamo, che'l nostro Tesoro sia obligato a cosa alcuna di questo. Et oltre di ciò incorrino nella pena del valore del mortorio di detta Commenda, il quale sarà applicato al nostro Tesoro: & il Priore, e Castellano a richiesta del Commendator lesò, costringa il Riceuitore a fare la detta restitutione. Che se'l Priore, o Castellano d'Emposta in ciò sarà negligente, sia egli stesso obligato a restituire, e rifar del suo, & a questo (instando il Commendatore) sia costretto dal Maestro, e dal Conuento.

di questo Titolo il 39. delle Commende, & il 2. dell'Allogationi.

Che i Riceuitori debbano riporre in luogo sicuro il danaro, che riceuono.

FR. PIETRO D'AVBUSSONE.

47 **S**Tatuimo, che i Riceuitori in ciascun Priorato, e Castellania d'Emposta depositino il danaro de' diritti del Tesoro da loro riceuto, e che riceueranno, in mano di Persone sicure, e fedeli; e che di quello n'habbino ricognitione, e conto autentico, e valida obligatione, o vero lo conseruino appò loro in luogo sicuro; e di esso, & in mano di cui sia sicuro, ne diano ragguaglio a' Priori, & al Castellano d'Emposta, o vero a' loro Luogotenenti, & a' Commendatori di detti Priorati, e Castellania d'Emposta nel Capitolo Prouinciale, e non altramente: E per indubitata verificatione, siano tenuti mostrare gl'instromenti, e le riconoscenze d'obligatione di detti danari, acciò per ogni accidente, ch'auuenir potesse, non possino essere rubbati, od occultati essi danari. S'alcuno d'essi Riceuitori contrafarà, incorra nella pena della priuatione dell'habito.

Che i Riceuitori non ostante qual si voglia lite, riscuotino i diritti del Tesoro.

FR. GIOVANNI DI LASTIC.

48 **D**Eterminiamo, che i Riceuitori del nostro commun Tesoro, riscuotino i diritti di quello, lasciato a parte ogni
I rispetto

rispetto de' Litiganti, e dimandino, e riceuino da coloro, ch'inqual si voglia modo tengono, e possiedono i Priorati, Commende, e Case, sopra le quali si disputa, e litiga; Ne però intendiamo, che per questo si generi alcun pregiudicio alle ragioni delle Parti. Coloro, che terranno tali Commende, ricusando di pagare, incorrano subito nella pena della priuatione, e cadino dalle loro ragioni; E contra questi tali, si procederà come contra Disubdienti, e Ribelli.

Che i Riceuitori senza licenza d'alcuno, piglino il possesso delle Commende per il vacante, e mortorio.

FR. CLAUDIO DELLA SENGLE.

49 **S** Tatuimo, che subito, che i Priori, Castellano d'Emposta, Bagliui, Commendatori, & altri Amministratori de' nostri beni saranno passati di questa vita, o vero viuèdo, haueranno cedute, rinunciate, o risegnate le dette Amministrationi, i Riceuitori, e Procuratori del nostro Tesoro, debbino di loro propria autorità, senza licenza d'alcun Giudice, o Corte, pigliare à nome della Religione i detti Priorati, Castellania d'Emposta, Commende, e beni, e la corporale possessione di essi: Raccogliere i frutti, riscuotere gli spogli, mortorij, e vacanti, e gli altri debiti, e ritenergli per loro, o per altri fin' all'intera sodisfattione del nostro comun Tesoro. Et s'alcuno de' nostri Fratelli in qual si voglia modo impedirà i Riceuitori sopradetti nel raccorre detti frutti, e spoglie, e nel pigliare i possessi; sia priuato de' Priorati, Commende, e d'ogni officio, e beneficio dell'Ordine nostro: e se saranno Frati di Conuento, perdino l'antianità.

Contra Riceuitori negligenti nel riscuotere i debiti.

IL MEDESIMO MAESTRO.

50 **S** E i Riceuitori saranno negligenti nel riscuotere i debiti, e nel pigliare alle mani del nostro comun Tesoro le Commende de' Debitori, secondo la forma dello Statuto nostro, in tal caso eglino stessi del proprio loro danaro, siano tenuti di pagare per il Debitore. L'istesso vogliamo, che s'offerui in

tutti

tutti gli altri debiti del detto Tesoro, se venuto il giorno del pagamento, non procuraranno di riscuotergli, e non faranno le debite diligenze, delle quali faccino legitimamente apparire con i conti loro.

*Che per qual si voglia Processi, o Sentenze fatte, e pronun-
ciate contra' mali Pagatori, ad istanza de' nostri
Riceuitori, non s'intenda essersi riceduto, o
partito dalle nostre Costituzioni.*

FR. GIOVANNI D'HOMEDES.

51 **E** Ssendo (come spesso suol'auuenire) che i nostri Riceuitori, acciò più facilmente riscuotino i diritti del nostro commun Tesoro da' mali Pagatori, procedino contra di loro secondo la prescritta forma de' Priuilegij nostri, od altrimenti, e da molti sia riuocato in dubbio, s'in tal caso le Costituzioni nostre habbino luogo. Però noi leuando via questa dubitatione, con la presente legge determiniamo, e dichiaramo, che quantunque da' nostri Riceuitori, secondo la forma de' gli indulti, e Priuilegij Apostolici, o per altra via dinanzi à qualunque Giudice ordinario, o vero Superiore dell'Ordine nostro, si farà proceduto, ancora contra' Minori di quattordici anni, a' quali non siano dati Curatori, o altri Debitori del nostro commun Tesoro, etiandio à qualche priuatione, sentenze dichiaratorie, o vero priuatione de' Priorati, Castellania d'Emposta, Bagliaggi, Commende, e beneficij, o loro possessioni in qual si voglia modo; non sia nondimeno, ne s'intenda riceduto, o pregiudicato alle Costituzioni nostre, che dispongono contra detti Debitori; Anzi comandiamo, e vogliamo, che gli Statuti sudetti rimanghino illesi, e che i Processi, pene, e tutte le cose indi seguite, habbino la forza loro, e vogliamo, ch'ottenghino i loro effetti.

Contra Minori
vedi di sopra il
stat. 19. di que-
sto Titolo.

IL MEDESIMO MAESTRO.

52 **O** Rdiniamo, ch'a' Libri de' Riceuitori nostri, & alle cedole sottoscritte di loro mani, in quanto a' Debitori del

1

2

nostro

nostro Tesoro, senz'altra proua sia data intera, & indubitata fede.

De' Procuratori del Commun Tesoro in Conuento.

FR. GIOVANNI DI LASTIC.

53 **N**Una cura, e vigilanza può essere assai diligente intorno la conseruatione delle ragioni, e beni del commun Tesoro: Onde per l'utile amministrazione delle sudette cose, oltra il gran Commendatore, il quale per preminenza dell'officio suo, à questo essercitio è espressamente deputato, e da quello non si può rimouere; comandiamo, che con somma cura, e diligenza, con interuento del giuramento, dal Maestro, e dal Còsiglio s'elegghino due buoni Religiosi prudenti, e discreti de' Bagliui, o Priori dell'Ordine nostro assistenti in Conuento: e mancandogli questi, de' Bagliui capitolari, o de' Luogotenenti de' Bagliui Conuentuali. E per conseruatione ancora delle ragioni di detti beni, habbiamo gl'istessi Gran Commendatore, e Procuratori casse forti, e sicure, e chiuse con buonissime ferrature: le chiaui delle quali, ciascuno di essi tre, ne tenga vna. Riponghino parimente, e sotto le chiaui loro chiudino in magazini, o siano volte, & in luoghi atti, & idonei le cose, e gli altri beni del detto Tesoro, de' quali non si distribuiscia cosa alcuna, che prima non sia dal Conseruatore, e dallo Scriuano del Tesoro, diligentemente notata ne' Libri; i quali Procuratori del commun Tesoro siano obligati di render conto, ogn'anno al Maestro, & al Consiglio della loro amministrazione.

Della residenza del Gran Commendatore in Conuento.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

54 **S**Tatuimo, che'l Gran Commendatore sia tenuto di far residenza in Conuento, ne se ne possa partire mentre starà in detto officio, e che gli altri due Procuratori del Commun Tesoro, debbino seruire, e stare in quell'officio due anni; Nel qual tempo non potranno ottenere licenza di partirsi dal Conuento, ne ambidue insieme lasciare l'officio, ma vn solamente

lamente di essi si mutarà ogn'anno, in modo, ch' in vna volta non si facci, ch' vn sol Procuratore.

Del Conseruatore del Tesoro.

FR. GIOVANNI DI LASTIC.

- 55 **C**ommandiamo, che per conseruatione, e distributione de' beni del nostro Tesoro, s' elegga per Cōseruator Generale del Tesoro vn Fratello idoneo, e sofficiente di qual si voglia Lingua, il quale habbia cura, e gouerno di tutti i danari, e beni mobili appartenēti al Tesoro; e quelli riceua, cōferui, e distribuiscia secondo la dispositione, ordine, e volontà del Maestro, e del Consiglio; con saputa, e poliza del Gran Commendatore: E l'istesso Cōseruatore se farà Cauallero, e facendo residenza in Conuento, riceua dal commun Tesoro per suo stipēdio cento ducati Rodiotti, e se farà Cappellano, o Seruente d'arme, cento fiorini di Rodi correnti: Ma se farà mādato nelle parti di Ponēte, all' hora se gli assigni il salario, come parerà al Maestro, & al Cōsiglio. Il qual Conseruatore Generale si muti in ogni Capitolo Generale, e se ne deputi vn' altro in suo luogo. Il Successore però non si potrà eleggere della Lingua del Predecessore, se non passati dieci anni.

De gli Auditori de' conti.

IL MEDESIMO MAESTRO.

- 56 **O**ltra il Gran Commendatore, i due Procuratori del Tesoro, & il Conseruator Generale, commandiamo, che siano deputati otto Fratelli delle otto Lingue, cioè vno di ciascuna Lingua, i quali habbino autorità, e facultà di visitare, vdire, e riconoscere, come siano trattati, & amministrati i conti, e tutti i negotij del Tesoro; & elegghino vn giorno d'ogni settimana, nel quale attendino à questo; E se trouaranno qualche cosa, c' habbia bisogno, d'essere riformata, la riferischino al Maestro, & al Consiglio ordinario, i quali tralasciando gli altri negotij, prouedino à questo: Percioche i detti Fratelli saranno eletti da' Fratelli delle Lingue, idonei, e sofficienti, da bene, & atti à tale officio; e

così

così

cosi eletti, si presentino al Maestro, & al Consiglio, & in presenza del Maestro promettono con solenne giuramento, che fedelmente procurarano l'utile del Tesoro, e che per quanto dettarà loro la coscienza, lo guardaranno di danno. I detti otto Fratelli si trouaranno presenti al rendere de' conti, che si farà al Maestro, & al Consiglio: Interuerranno ancora a' pagamenti, che farà il comun Tesoro.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

57 Quali Auditori vogliamo, ch'ogni due anni si mutino, non tutti insieme, ma per interualli, accio che vi rimanghino sempre alcuni de' Vecchi.

Del Prodomo del Conseruatore.

FR. PIETRO D'AVBVSSENE.

58 Statuimo, che dal Maestro, e dal Consiglio sia deputato, & eletto alcun Fratello dell'Ordine nostro idoneo, & atto a questo effetto, il quale diligentemete tenga conto liquido, e chiaro, cosi di qualunque danaro, come di qual si voglia cosa, che'l Conseruatore Generale a nome del comun Tesoro giornalmente riceue; al riceuere delle quali cose, il detto Deputato si troui presente, e sia presente ancora quando il Conseruatore rende i conti. E vogliamo, che si tenghino due Libri delle cose, che si riceuono, vno de' quali stia appo il Conseruatore, e l'altro tenga il Deputato, il quale Deputato ferua, e noti le cose riceute in detti due Libri, accioche s'habbia chiara notitia delle cose riceute; e che'l Maestro, e Consiglio assegnino al detto Deputato quel, che parera loro di salario, da essergli pagato dal Tesoro; e stia l'istesso Deputato in tal officio per quello spatio di tempo, che piacerà al Maestro, & al Consiglio; e finito quel tempo, o l'istesso, o vero vn'altro in suo luogo, secondo la sufficienza, & habilita, ch'in lui si trouara, sia confermato, o Deputato.

Che i debiti de' Fratelli defunti siano pagati a' Creditori.

FR. GIOVANNI DI VILLERS.

Per gli statuti nuoui dell'Illustrissimo Car-

59 E' stato determinato, che i debiti de' Fratelli defunti, i quali legitimamente, & autenticamente appariranno, siano

siano pagati a' Creditori de' beni mobili solamente del Fratello defunto; rimanendo però saluo lo stato della Comenda: E se i beni mobili non bastassero, all' hora si sodisfaccia a' Creditori de' beni stabili, che'l Fratello, hauerà di nuouo acquistati alla Religione, e non altrimenti.

dinale Grā Maestro si determina, che i Creditori anteriori siano preferiti a' posteriori. Però veggansi nel fine del presente volume.

Che i debiti de' Fratelli morti non si paghino dell' Anno del mortorio.

FR. GIO. LEVESQUE DELLA CASSIERA.

60 **V**etiamo a' Priori, Castellano d'Emposta, Capitoli Provinciali, Assemblee, Ricensori, & a qualunque altri a noi soggetti, che non possono, ne debbino pagare, ne meno determinare, & ordinare, che i debiti de' Fratelli defunti, Priori, Bagliui, e Comendatori, si paghino de' frutti, redditi, & entrate de' mortorij, de' Priorati, Bagliaggi, e Commende vacanti, i quali mortorij, con piena ragione s'appartengono all' istesso Tesoro. E coloro, che contrafaranno, siano tenuti a restituire, e sodisfare del loro con ogni interesse al commun Tesoro.

Che gli spogli de' Bagliui debbono essere stimati.

FR. BATTISTA ORSINO.

61 **I** Beni, e le cose de' gli spogli de' Priori, Bagliui, Comendatori, e Fratelli, che muoiono in Couento, siano stimati da otto Fratelli, antiani delle otto Lingue, come è solito farsi.

FR. CLAUDIO DELLA SENGLE.

62 **L**A quale stima si debbe fare al vero valore, chiamati Huomini pratici; dando loro giuramento, della quale se ne potrà cauare la metà. E ne gli spogli de' Priori, Bagliui, e Luogotenenti de' Bagliui, soli i Priori, Bagliui, e Luogotenenti de' Bagliui debbono partecipare: Ne gli spogli de' Comendatori, i Commendatori, e Frati di Couento; e ne gli spogli de' Frati di Couento, soli i Frati di Couento Cavalieri.

Per gli Statuti nuouo dell' Illustrissimo Cardinale Gran Maestro è stato determinato, che gli spogli non si distribuiscano più, ma che si vendino all' incanto in beneficio del Tesoro. Veggasi in fine del presente volume.

Che i Fratelli infermi manifestino i loro beni.

FR. ELIONE DI VILLANOVA.

LE cose, che i nostri Fratelli tengono, e possiedono, s'intende, ch' appartengono all' Ordine nostro; E però quan-

do

do i Fratelli nostri sono infermi, s'intendono essere obligati in virtù d'obediencia, di chiamare à sè due Fratelli de' più vicini a' luoghi, doue faranno ammalati, de' quali l'vno sia Cappellano, potendosi trouare, e l'altro di buona conditione, a' quali due, manifestino tutti i beni mobili, danari, e cose, che tengono, le quali si mettino in iscritto, e sia la detta scrittura suggellata col suggello del Fratello infermo, e di detti due Fratelli in presenza loro; e poi si debbe tale scrittura presentare à colui, che hà l'amministrazione, o procura del Tesoro, e risanandosi il Fratello, se gli restituisca il detto scritto; Ne sia lecito sotto pena di disubidienza a' detti Fratelli, che si faranno trouati presenti quando tal cose si scriueranno, riuelare ciò, che si farà scritto mentre viue il Fratello. Che se contrafaranno, siano subito priuati dell'amministrazione delle Commende per dieci anni: E se colui, che contrafarà, sarà Frate di Conuento, se ne faccia querela, e si proceda secondo la giustitia della Religione: E se alcun Fratello sia di qual si voglia conditione, metterà mano ne' detti spogli, o vero ne torrà cosa alcuna, si faccia di ciò querela, e sia priuato del consortio, e compagnia de' Fratelli dell'Ordine nostro. E se il Fratello infermo sprezzara d'adempire le cose sudette, guarito ch'egli sarà, si faccia di lui querela, e contra di esso, come disubidiente per giustitia si proceda, poiche contra il voto della pouertà, egli si sia appropriati i beni, & habbia sprezzato il manifestargli.

Vedi lo stat. 9.
dell'Officio de
Fratelli.

Che i diritti del Commun Tesoro non si spendino nelle liti.

FR. FILIBERTO DI NAILACCO.

64 **S**Tatuimò, che niun Priore, Commendatore, o Fratello, de' beni, e diritti del comun Tesoro, e de gli spogli, mortorij, e vacanti possa suscitare, mouere, e mantenere liti, o vero conuertirgli in vsi alieni. Anzi i detti diritti, spogli, mortorij, e vacanti, peruenghino all'istesso Tesoro. Chi contrafarà, o metterà mano in detti diritti, o gli dannificarà, se'l danno passerà vn marco d'argento, perda l'habito, e se sarà meno del marco, sia punito di Quarantena.

ob

Che

Che si paghi lo stipendio à gli Ambasciatori.

FR. ANTONIO FLUVIANO.

65 **A** Gli Ambasciatori, e Nuncij, che secondo l'occorrenza de' negotij farà necessario mandare in diuerse Prouincie del Mondo, questo stipendio moderatamente assegnamo; Percioche con tutto che piglino il trauaglio, e fastidio del viaggio, sono nondimeno tenuti di seruire all'Ordine, e vengono à conseguire per i seruigi loro maggior premij di quelli, ch'in ricompensa, e guiderdone sono assegnati loro. Il Priore, o Bagliuo, al quale vien dato carico d'Ambasciaria per le parti di Ponente, habbia dal commun Tesoro ogni giorno due ducati, durando il tempo della sua ambasciata, & il Commendatore vn ducato: Ma se'l Commendatore farà di tal conditione, ch'al parere del Maestro, e del Consiglio meriti d'auantaggio, all'hora gli potranno aggiungere vn mezo ducato al giorno. Però à gli Ambasciatori, ch'esercitaranno Ambasciaria in Leuante, il Maestro, e Consiglio assegneranno lo stipendio, secondo la qualità delle cose, e del viaggio. Vogliamo ancora, che i detti Ambasciatori debbino ritornare personalmente in Conuento, accioche per loro relatione, il Maestro, & il Conuento habbino notizia d'ogni cosa; la quale hauuta, il Maestro, e Consiglio procedino secondo l'importanza delle cose; E conosciutasi la prudenza, diligenza, e la curiosa effegutione ne' negotij dell'Ambasciatore, l'habbino per raccomandato nelle sue ragioni, e promotioni.

IL MEDESIMO MAESTRO.

66 **V** Niamo, & incorporiamo le gran Commende di Cipro, di Langò, e di Nisaro communi à tutte le Lingue, al nostro commun Tesoro.

Delle Soldee, che si debbono pagare a' Fratelli.

FR. PIETRO RAMONDO ZACOSTA.

67 **S** Tatuimo, che le Soldee de' Fratelli, si paghino per tutto il Mese di Settembre, acciò ch'eglino possino souenire

K alle

La Gran Cômè da di Cipro hoggi è fatta Iuspadronato di Casa Cornara, cõ conditione, che ricuperadosi Ci pro paghi la metà de' frutti al Tesoro, cõ altre contenute nella Bolla dell'erectione del Iuspadronato, alla

quale s'habbi re-
latione. Et il Ba-
gliaggio di Lau-
gò è stato aserit-
to a' Cavalieri
del Priorato di
Portogallo.

alle necessità loro, secondo il bisogno. Però i Fratelli, c'hanno prouisione de' beni dell'Ordine nostro, o Cafe, o vero altre entrate, oltra sessanta fiorini di Rodi correnti, non piglino Soldea dal commun Tesoro: e parimente coloro, che possiedono Commenda di qual si voglia valore, non habbino Soldea.

Del giocale, che dal Gran Commendatore si piglia ne gli spogli de' Fratelli.

FR. BATTISTA ORSINO.

Il presente Statuto è riuocato dallo Statuto nuouo dell'Ilustriissimo Cardinal Grā Maestro posto in fine del presente volume.

68 **S**Tatuimo, & ordiniamo, non ostante qualunque consuetudine, che faccia in contrario, che'l Gran Commendatore, o vero suo Luogotenente, non possi pigliare de' gli spogli de' Fratelli, che muoiono, alcun giocale, se non fin' alla somma di cinque fiorini di Rodi correnti, e non più: il qual giocale gli sia messo à conto delle Tauole, e stipendij, ch'egli riceue dal Tesoro.

Che solamente il Capitolo Generale possa rimettere i debiti.

FR. FABRITIO DEL CARRETTO.

69 **L**E cose, che sono assegnate alla commune utilità, non si debbono conuertire in vsi priuati; e però ordiniamo, che niuno di qual si voglia qualità, grado, officio, e conditione si sia, presuma di rimettere, rilasciare, o vero donare alcuna somma di danari, qualunque ella si sia, a' Debitori del commun Tesoro, da loro in qual si voglia modo, o per qualunque cagione douuta, senza legitima cognitione della causa, la quale solamente s'appartiene al Maestro, & al Capitolo Generale, che per l'auuenire si celebrerà. E s'alcuno contra quest'ordine, rimetterà, o donerà, s'intenda, ch'egli l'habbia fatto del suo; e contra di esso habbia il Tesoro il regresso per la somma rimessa; e nondimeno, come vero debitore, non sia assoluto colui, al quale contra quest'ordine sarà stato rimesso il debito, fin tanto, che'l commun Tesoro hauerà hauuto, o dal Donatore, o dal Debitore l'intera sodisfattione.

Delle

Delle Lettere di Cambio.

FR. GIOVANNI DI LASTIC.

70 **S**Tatuimo, che'l Vicecancelliero sotto pena della priuazione dell'officio, non faccia lettere d'assegnationi, o di cambio per i Fratelli, o Secolari, se prima non saranno state deliberate dal Maestro, e dal Consiglio; e dopo, che saranno fatte, siano bollate con la bolla publica di piombo, e registrate in Cancellaria; e prima, che si consegnino alle Parti, siano segnate, e sottoscrutte sotto la piega del bollo, dal Cōseruatore conuentuale, e dallo Scriuano del Tesoro, e mancādoui le dette solennità, s'intendino essere di nessun valore.

Della prouisione de' Caualli per guardia dell'Isola.

FR. BATTISTA ORSINO.

71 **D**Ebbono i nostri Fratelli tenere, & hauere Caualli atti alla difesa dell'Isola, & il Tesoro debbe dare le mostre per tutto l'anno à quelli Caualli, che saranno giudicati atti, & idonei per la detta guardia dal Marefciale, o vero suo Luogotenente, e da Huomini da bene idonei, à ciò deputati, e con solenne giuramento astretti à giudicare rettamente, e giustamente: e quei Caualli, che dal predetto Marefciale, & Huomini da bene saranno stati rifiutati, e giudicati non essere idonei, non habbino le mostre.

Che a' Caualli sia dato l'orzo dal Tesoro.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

72 **O**Rdiniamo, che'l nostro commun Tesoro per la mostra de' Caualli, debba pagare à ciascun Fratello nostro per ogni Cauallo sei salme d'orzo. Che se'l Tesoro non hauerà orzo, sia tenuto à pagare vno scudo per ogni salma; & i Fratelli, che pigliaranno orzo dal Tesoro, subito, che dal Maestro, o dal Marefciale sarà loro comandato d'uscire alla guardia dell'Isola, saranno tenuti d'obedire. E s'alcuni faranno resistenza, e non haueranno accompagnati gli altri, perdino l'orzo d'vn' anno.

K 2 DEL